COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 11 def.

Bruxelles, 28 gennaio 1994

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 90/428/CEE del Consiglio,
relativa agli scambi di equini destinati a concorsi
e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 26 giugno 1990 il Consiglio ha adottato la direttiva 90/428/CEE relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, quarto comma della direttiva summenzionata, la Commissione elabora una relazione che tenga conto dei progressi di armonizzazione realizzati sull'insieme dei problemi sollevati dalle condizioni di allevamento dei cavalli da concorso, ai fini del riesame delle disposizioni relative alle vincite o ai proventi inerenti ai concorsi.

La Commissione ha proceduto ad un primo esame dei problemi emersi in tale settore economico.

Sono risultate di fondamentale importanza le questioni seguenti:

- regime fiscale delle attività ippiche,
- regolamentazione delle scommesse,
- proprietà intellettuale dei risultati delle corse.

Tali questioni, tuttavia, non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 90/428/CEE; pertanto, non si impone più la necessità di elaborare una relazione.

Per contro, il controllo da parte delle autorità competenti delle deroghe relative alle condizioni di organizzazione dei concorsi solleva problemi pratici. Sono emerse difficoltà anche in merito alla percentuale dell'importo delle vincite o dei proventi da riservare alla salvaguardia, alla promozione e al miglioramento dell'allevamento. Tenuto conto di questi elementi, si propone, esclusivamente ai fini del miglioramento dei controlli effettuati dalle autorità competenti, di precisare la percentuale dell'importo delle vincite e dei proventi attribuiti ai vari tipi di concorso. In tale contesto si propone di riservare ai concorsi che beneficiano di una deroga il 20% delle vincite e dei proventi complessivi.

La presente proposta si prefigge quindi esclusivamente un adeguamento tecnico delle disposizioni in oggetto. Essa si presenta sotto forma di direttiva, la cui esecuzione rientra nelle competenze degli Stati membri sotto il controllo della Commissione.

La presente direttiva non ha effetti sul bilancio comunitario.

proposta

di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del

che modifica la direttiva 90/428/CEE del Consiglio,
relativa agli scambi di equini destinati a concorsi
e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, quarto comma della direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi [1], la Commissione elabora una relazione che tenga conto dei progressi di armonizzazione realizzati sull'insieme dei problemi sollevati dalle condizioni di allevamento dei cavalli da concorso, ai fini del riesame delle disposizioni relative alle vincite o ai proventi inerenti ai concorsi;

considerando che i primi studi avviati dalla Commissione indicano la necessità, ai fini del controllo da parte delle autorità competenti, di riservare ai concorsi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, che beneficiano di una deroga agli obblighi dell'articolo 3, una percentuale delle vincite e dei proventi inerenti all'insieme dei concorsi; che tuttavia, tenuto conto di difficoltà eccezionali che possono verificarsi nel settore, dovrebbero essere autorizzate percentuali più elevate,

(1) GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 60.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 90/428/CEE è modificato nel modo seguente:

1. Al primo trattino è aggiunto il comma seguente:
 "L'importo delle vincite e dei proventi inerenti ai concorsi non deve superare il 20% dell'importo delle vincite e dei proventi di cui al paragrafo 1, lettera c)."

2. Il secondo trattino è sostituito dal trattino seguente:
 "- gli Stati membri sono autorizzati a riservare, per ciascun concorso o tipo di concorso, tramite organismi ufficialmente abilitati o riconosciuti a tal fine, una quota massima del 20% dell'importo delle vincite o dei proventi di cui al paragrafo 1, lettera c), alla salvaguardia, alla promozione e al miglioramento dell'allevamento equino".

3. Sono aggiunti i seguenti trattini:
 "- i criteri generali per la distribuzione delle vincite e dei proventi vengono comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri nell'ambito del comitato zootecnico permanente;

 - su richiesta motivata di uno Stato membro, la Commissione può autorizzare temporaneamente tale Stato membro a stabilire, per taluni tipi di concorsi, percentuali più elevate di quelle di cui al primo e al secondo trattino."

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1994. Essi ne informano la Commissione.

 Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni fondamentali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

7

ISSN 0254-1505

COM(94) 11 def.

DOCUMENTI

IT **03**

N. di catalogo : CB-CO-94-012-IT-C

ISBN 92-77-64478-8

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo